

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

LEGGE REGIONALE

L.R. 4.12.1981, n. 57 "Interventi per la valorizzazione delle attività ittiche e dell'acquacoltura". Norme derogatorie

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

LEGGE REGIONALE

"L.R. 4.12.1981, n. 57 'Interventi per la valorizzazione delle attività ittiche e dell'acquacoltura'. Norme derogatorie".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Articolo unico

In deroga a quanto disposto nel primo comma dell'art. 6 della L.R. 4.12.1981, n. 57, limitatamente all'anno 1982:

- la presentazione delle domande da finanziare tramite i fondi iscritti nella competenza dei bilanci regionali per gli anni 1981 e 1982 deve essere effettuata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- i successivi termini procedurali previsti dall'art. 6 decorreranno a partire dalla data di cui al precedente trattino.

Resta fermo, in ogni caso, il termine perentorio del 31 dicembre 1982 per la presentazione delle domande da finanziare tramite i fondi iscritti nella competenza del bilancio regionale per l'anno 1983.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Guaccero)

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

E' estratto del verbale della seduta del 2.3.1982 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Guacero)